

MM

C5626

1



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10451/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 5626

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONINO DI BLASI - Presidente - Ud. 03/02/2015
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Rel. Consigliere - PU
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
Dott. MARINA MELONI - Consigliere -
Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10451-2009 proposto da:

CMI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI BATTIPAGLIA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 9/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito per il controricorrente l'Avvocato COSSU che ha
chiesto l'accoglimento e deposita a fine udienza
delle note di replica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

10451/09

Fatto

Con sentenza n.09.05.09, depositata il 19.1.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dalla società C.M.I. – Carpenterie Metalliche Industriali – s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n.206/10/2006 che aveva rigettato il ricorso della società avverso il diniego di rimborso ICI per gli anni 2001-2003 da parte del Comune di Battipaglia.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che l'occupazione temporanea d'urgenza del terreno non ne faceva venir meno la proprietà e il possesso in capo alla società.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione degli artt. 1 e 3 D.lgs 504/92 e 1140 c.c., rilevando come l'obbligo del pagamento dell'imposta venga meno qualora l'immobile sia stato occupato dalla P.A. con effettiva immissione in possesso e sullo stesso sia stata realizzata l'opera pubblica, riproponendo, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della normativa indicata per violazione degli artt. 3,42 e 53 Cost.

Il Comune di Battipaglia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.2.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

La questione controversa concerne l'obbligo di pagamento dell'ICI a carico del proprietario di un terreno a seguito di occupazione temporanea d'urgenza del terreno da parte della P.A. con effettiva immissione nel possesso dell'immobile.

Nella fattispecie non è oggetto di contestazione che l'area in questione, a seguito dell'occupazione d'urgenza, sin dal momento in cui la Fisia Impianti ne ha preso possesso, ha subito una "irreversibile trasformazione", circostanza ritenuta, tuttavia irrilevante dalla CTR al fine di escludere la soggettività passiva relativamente al pagamento dell'Ici.

L'art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o

scambio è diretta l'attività dell'impresa.".

Questa Corte non ignora l'orientamento che ritiene che l'occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'"animus rem sibi habendi", onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario - possessore è soggetto passivo dell'ICI (cfr Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 4753 del 26/02/2010*; Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 19 del 03/01/2008*; Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 21433 del 12/10/2007*).

Tuttavia, nel caso in cui, come quello di specie, in cui a seguito dell'immissione in possesso, la cui legittimità non è contestata, da parte della P.A., la società proprietaria del terreno ha perso la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, si verifica lo spossessamento del bene a favore della P.A. (cfr Cass., sez. 1, 27.3.2014, n. 7248) non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto "in tema di conservazione del possesso o della detenzione "solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 9226 del 04/05/2005*)

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno, al riguardo, affermato che "in tema di occupazione temporanea e d'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. "dimensionamento" - consistente nell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'amministrazione espropriante - costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento dell'immobile da parte del proprietario (cfr Cass. Sez. U, *Sentenza n. 18077 del 07/08/2009*)

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto

l'originario ricorso introduttivo, disponendosi il rimborso ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003 .

Sussistono giusti motivi, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio


PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente disponendo il rimborso ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003 .


Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio

Così deciso in Roma, il 3.2.2015

Il Consigliere relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona